







Circolare Legge di Bilancio 2024

12 Gennaio 2024

Gentile Cliente,

sulla Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la "Legge di Bilancio 2024" (Legge 213/2023) in vigore dal 01.01.2024, contenente numerose disposizioni. Qui elenchiamo, in modalità indicativa e non esaustiva, alcune di quelle di maggior interesse:

LOCAZIONI BREVI

Viene previsto l'aumento dal 21 al 26% dell'aliquota di imposta cedolare secca per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati da persone fisiche di più di un appartamento (con applicazione quindi del 26% dal secondo appartamento) per ciascun periodo d'imposta inoltre gli intermediari e/o gestori di portali telematici sono tenuti ad operare una ritenuta d'acconto se gli stessi intervengono nel pagamento dei suddetti canoni.

CESSIONI IMMOBILI SUPERBONUS

Viene previsto tra i redditi diversi la casistica delle plusvalenze, realizzate mediante cessione a titolo oneroso, relative agli immobili in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui al c.d. "Superbonus".

ADEGUAMENTO RIMANENZE INIZIALI

Viene prevista per gli esercenti attività d'impresa nella redazione del bilancio la possibilità di adeguare, per il periodo d'imposta in corso al 2023, il valore delle esistenze iniziali prevedendo, a seconda che venga effettuata l'eliminazione o l'iscrizione di valori, il pagamento di diverse imposte senza rilevare a fini sanzionatori di alcun genere.

COMPENSAZIONI FISCALI TRAMITE F24

Viene previsto, dal 1 Luglio 2024, il divieto di compensazione in presenza di ruoli per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 per i quali i termini di pagamento siano scaduti. Il divieto "cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate". Inoltre sempre dal 1 Luglio 2024 viene stabilito che i versamenti in compensazione orizzontale sono sempre eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate con la conseguente soppressione della possibilità di pagare tramite home banking le deleghe, che pur in presenza di una compensazione, presenti un saldo finale da pagare.









ASSICURAZIONI CALAMITA' NATURALI

Le imprese con sede legale in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese, sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da calamità naturali quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

FRINGE BENEFITS

La legge prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2024 e in deroga a quanto previsto dall'art. 51, comma 3, prima parte del terzo periodo del TUIR, che non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas. Tale limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi quelli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti, i figli adottivi o affidati, con redditi non superiori a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

RIDUZIONE CUNEO FISCALE

Viene confermato per il 2024 il taglio del cuneo fiscale a carico dei lavoratori dipendenti, esclusi i rapporti di lavoro domestico, senza effetti sul rateo di tredicesima. L'esonero resta di 6 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima; di 7 punti percentuali, a condizione che la stessa retribuzione, sempre parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

SGRAVIO CONTRIBUTO MADRI

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 viene riconosciuto un esonero contributivo in favore delle lavoratrici madri di 3 o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, pari al 100% della quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile. Lo sgravio è riconosciuto in via sperimentale dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. In entrambi i casi resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, cioè il calcolo della pensione non prevede riduzioni.









TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE PUBBLICI ESERCIZI

Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024, viene previsto in favore dei lavoratori del comparto turistico, un trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, come definito dal D.L.vo n. 66/2003, effettuate nei giorni festivi. Gli interessati sono tutti i lavoratori subordinati a prescindere dalla tipologia contrattuale. Il riconoscimento del beneficio non è automatico ma postula una richiesta del singolo lavoratore al proprio datore con la quale, oltre ad aver effettuato le prestazioni oggetto di beneficio, dichiara di non aver avuto nel 2023, un reddito da lavoro dipendente superiore a 40.000 euro. Il datore, a fronte di prestazioni di lavoro notturno, straordinari e festivo, riconosce il trattamento integrativo speciale per le ore prestate e, quale sostituto di imposta, compensa il credito maturato attraverso l'istituto della compensazione dei crediti di imposta ai sensi dell'art. 17 del D.L.vo n. 241/1997, utilizzando gli usuali canali telematici.

Ritenendoci a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.